



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0728 DEL 23 NOV. 2016

OGGETTO: Recepimento dei contratti di sub-comodato sottoscritti con alcuni medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l'uso degli ambulatori di Cedegolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Avv Daniele Venia

Acquisito il parere del Direttore Sanitario ff:

F.to Dr Matteo Soccio

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo ff:

F.to Dr.ssa Cristina Lazzati

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Dr.ssa Maria Assunta De Berti

L'anno 2016, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- l'ASST della Valcamonica (subentrata all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino) dispone a titolo di comodataria di alcuni locali di proprietà comunale, ivi collocati in Via Nazionale, 44, giusto contratto in essere di comodato d'uso rinnovato e sottoscritto in data 21.4.2016 con il Comune di Cedegolo, con scadenza in data 28.2.2019;

- l'ASST è stata autorizzata a sub-comodare parte dei medesimi per l'attivazione di studi medici da assegnare ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

PRESO ATTO che i Dr.i Donato Bortolo Scotti, Girolamo Tempini, Fabio Somenzi e Giuseppe Marchese utilizzano detti locali per la loro attività professionale a favore del bacino di utenza di Cedegolo;

VISTI i contratti sottoscritti dall'ASST rispettivamente con i medici:

- Dr Donato Bortolo Scotti per la durata dall'1.1.2016 al 28.2.2019;
- Dr Girolamo Tempini per la durata dall'1.1.2016 al 30.6.2017;
- Dr Fabio Somenzi per la durata dall'1.1.2016 al 28.2.2019;
- Dr Giuseppe Marchese per la durata dall'1.1.2016 al 28.2.2019;

PRESO ATTO dell'avvenuto rimborso da parte dei medici per la quota parte delle spese di manutenzione che il Comune di Cedegolo ha esposto all'ASST per complessivi € 9.838,37 per l'anno 2015;

RAVVISATO necessario recepire tali contratti di sub-comodato al fine di regolarizzare i rapporti giuridici con i professionisti su richiamati per l'utilizzo dei locali oggetto di sub-comodato;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo ff e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.X/4632 del 19.12.2015, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e n.23/2015;


DECRETA

1 - di recepire i nuovi contratti di sub-comodato d'uso diverso sottoscritti in data 17.10.2016 con i Dr.i Donato Bortolo Scotti, Fabio Somenzi e Giuseppe Marchese per il periodo 1.1.2016-28.2.2019, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2 - di recepire il nuovo contratto di sub-comodato d'uso diverso sottoscritto in data 17.10.2016 con il Dr Girolamo Tempini per il periodo 1.1.2016-30.6.2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3 - di incaricare l'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'ASST per la predisposizione del riparto spese per il periodo 2016-2019 a carico dei medici su indicati e per la redazione dei conseguenti provvedimenti annuali per l'imputazione del recupero della spesa sostenuta per la manutenzione dell'immobile assegnato in comodato all'ASST dal Comune di Cedegolo;



4 - che l'introito derivante da detti provvedimenti verrà registrato nei bilanci economici di previsione gestione servizi sanitari territoriali per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 al conto economico codice 775230 "Rimborso spese comodati d'uso";



5 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr Raffaello Stradoni)



CONTRATTO DI SUB-COMODATO AD USO DIVERSO

Il Dr **Raffaello Stradoni**, nato a Verona il 10.7.1955, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'A.S.S.T. della Valcamonica in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale n. STR RFL 55L10 L781K – e-mail: direzione.generale@asst-valcamonica.it, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST della Valcamonica - C.F. e Partita Iva n.0377 5830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, in prosieguo denominata "sub-comodante"

e

Il Dott. **Donato Bortolo Scotti**, nato a Cedegolo (BS) il 7.10.1952, Codice Fiscale n. SCT DTB 52R07 C417L, e-mail: donatobortolo.scotti@crs.-lombardia.it, che qui interviene ed agisce in nome proprio, residente in Via Dosina,15 - 25051 Grevo di Cedegolo (BS), in prosieguo denominato "sub-comodatario",

PREMESSO CHE:

- l'ASST della Valcamonica (subentrata all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino) dispone, giusto contratto in essere di comodato d'uso sottoscritto in data 21.4.2016 con il Comune di Cedegolo, con scadenza in data 24.2.2016, a titolo di comodataria di alcuni locali di proprietà comunale, ivi collocati in Via Nazionale, 44.
- L'ASST è autorizzata a sub-comodare parte dei medesimi per l'attivazione di studi medici da assegnare ai medici di medicina generale.
- il sub-comodato è concesso per tutta la durata del contratto principale di comodato stipulato tra ASST della Valcamonica e il Comune di Cedegolo. Tutto ciò premesso e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Dott. Donato Bortolo Scotti dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è di proprietà esclusiva del Comune di Cedegolo ed è stato attribuito in comodato gratuito all'ASST della Valcamonica dal comune in virtù del contratto su menzionato, che è allegato in copia al presente atto.
- 2) L'ASST della Valcamonica concede in sub-comodato al Dott. Donato Bortolo Scotti i locali individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Nazionale 44 in Comune di Cedegolo (BS), adibito ad

ALLEGATO AL DECRETO
N. 0728 del 23 NOV. 2016

uso sanitario.

L'unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in Catasto al mapp. 47 fg. 2 – Comune di Cedegolo - Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.

3) il Dott. Donato Bortolo Scotti utilizzerà l'immobile oggetto del sub-comodato per la propria attività medica, consistente nel servizio di assistenza sanitaria in qualità di medico di medicina generale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e **fino al 28.2.2019**. Qualsiasi diversa utilizzazione non potrà essere autorizzata. Alla scadenza del presente contratto i locali dovranno essere riconsegnati liberi e fruibili all'ASST della Valcamonica. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il subcomodatario dovrà pagare alla subcomodante **un'indennità per l'abusiva occupazione pari a € 2.000 (dicomi duemilaeuro)**, fatto salvo, comunque il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte sublocomodante a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

4) Il rimborso annuo per la gestione dei locali assegnati al medico (energia elettrica - riscaldamento - manutenzione ascensore - servizio pulizie in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno per 5 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri = costo mensile) **sarà** da pagarsi a consuntivo con versamento a mezzo bonifico bancario al seguente **IBAN: IT 20Y03244 5416 00000000 36873** previa trasmissione di apposita tabella riparto spese.

5) Il rimborso delle spese non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del subcomodatario, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alla scadenza semestrale pattuita, costituirà automaticamente il Dott. Donato Bortolo Scotti in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'ASST a chiedere la risoluzione di diritto del contratto di subcomodato.

6) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno così ripartite:

- **Utenza elettrica:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Donato Bortolo Scotti le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Riscaldamento:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Donato Bortolo Scotti le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Pulizie e sanificazione dei locali di pertinenza:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Donato Bortolo Scotti le somme in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno **per 2 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri di pertinenza = costo mensile.**

A decorrere dall'1.1.2016 le parti concordano una somma semestrale a titolo di acconto che verrà regolarmente fatturata. La somma a consuntivo verrà addebitata dopo la chiusura dell'esercizio.

Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel riparto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da considerare quale allegato al presente contratto.

Tutte le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile sono a carico del proprietario comune di Cedegolo.

7) Il Dott. Donato Bortolo Scotti dichiara che la cosa subcomodata si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La subcomodante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa subcomodata ed anche per il mancato uso contrattuale.

8) Resta convenuto che il Dott. Donato Bortolo Scotti, a sua cura e spese e previa comunicazione all'ASST, potrà eseguire nell'immobile subcomodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.

Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal subcomodatario o da chi per esso, resteranno alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile subcomodato a beneficio della subcomodante, senza che il subcomodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa subcomodata.

9) L'ASST della Valcamonica ha il diritto in qualsiasi momento, di

ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. Eventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari di svolgimento dell'attività sanitaria.

10) Il Dott. Donato Bortolo Scotti esonera espressamente la subcomodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della subcomodante.

11) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del subcomodatario, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questo perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che esso potrà avere nei confronti dell'ASST in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della subcomodante al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale del subcomodatario.

Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale.

12) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali.

13) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del subcomodato stesso (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il subcomodatario elegge domicilio presso la sua residenza corrente in Via Caravaggio,26 - 25047 Darfo B.T. (BS).

14) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

15) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

16) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Brescia.

17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a

quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile subcomodato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

18) La subcomodante assicura che l'immobile è certificato e risulta conforme alle norme di legge circa l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento.

19) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e smi, il subcomodatario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alla normativa medesima, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il subcomodatario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale **in data 17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Bortolo Donato Scotti)




La subcomodante

ASST della Valcamonica

Il Direttore Generale


(Dr. Raffaello Stradoni)



Il Dott. Donato Bortolo Scotti, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione, indennità giornaliera da ritardata restituzione); 4 (imputazione nei pagamenti); 5 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato rimborso spese); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 10 (obblighi ed esonero da responsabilità della subcomodante); 11 (penale ed interessi di mora). Letto, confermato e sottoscritto su **5** pagine in duplice originale in data **17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Donato Bortolo Scotti)



CONTRATTO DI SUB-COMODATO AD USO DIVERSO

Il **Dr Raffaello Stradoni**, nato a Verona il 10.7.1955, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'A.S.S.T. della Valcamonica in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale n. STR RFL 55L10 L781K – e-mail: direzione.generale@asst-valcamonica.it , che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST della Valcamonica - C.F. e Partita Iva n.0377 5830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, in prosieguo denominata "sub-comodante"

e

Il **Dott. Fabio Somenzi**, nato a Milano l'11.5.1971, Codice Fiscale n. SMN FBA 71E11 F205W, e-mail: fabio.somenzi@crs.lombardia.it, che qui interviene ed agisce in nome proprio, residente in Via Calabria, 1 - 26026 Pizzeghettono (CR), in prosieguo denominato "sub-comodatario",

PREMESSO CHE:

- l'ASST della Valcamonica (subentrata all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino) dispone, giusto contratto in essere di comodato d'uso sottoscritto in data 21.4.2016 con il Comune di Cedegolo, con scadenza in data 24.2.2016, a titolo di comodataria di alcuni locali di proprietà comunale, ivi collocati in Via Nazionale, 44.
 - L'ASST è autorizzata a sub-comodare parte dei medesimi per l'attivazione di studi medici da assegnare ai medici di medicina generale.
 - il sub-comodato è concesso per tutta la durata del contratto principale di comodato stipulato tra ASST della Valcamonica e il Comune di Cedegolo.
- Tutto ciò premesso e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Dott. Fabio Somenzi dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è di proprietà esclusiva del Comune di Cedegolo ed è stato attribuito in comodato gratuito all'ASST della Valcamonica dal comune in virtù del contratto su menzionato, che è allegato in copia al presente atto.
- 2) L'ASST della Valcamonica concede in sub-comodato al Dott. Fabio Somenzi i locali individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Nazionale 44 in Comune di Cedegolo (BS), adibito ad uso sanitario.

L'unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in Catasto al mapp. 47 fg. 2 – Comune di Cedegolo - Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.

3) il Dott. Fabio Somenzi utilizzerà l'immobile oggetto del sub-comodato per la propria attività medica, consistente nel servizio di assistenza sanitaria in qualità di medico di medicina generale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e **fino al 28.2.2019**.

Qualsiasi diversa utilizzazione non potrà essere autorizzata.

Alla scadenza del presente contratto i locali dovranno essere riconsegnati liberi e fruibili all'ASST della Valcamonica.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il sub-comodatario dovrà pagare alla subcomodante **un'indennità per l'abusiva occupazione pari a € 2.000 (diconsi duemilaeuro)**, fatto salvo, comunque il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte sublocomodante a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

4) Il rimborso annuo per la gestione dei locali assegnati al medico (energia elettrica - riscaldamento - manutenzione ascensore - servizio pulizie in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno per 5 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri = costo mensile) **sarà** da pagarsi a consuntivo con versamento a mezzo bonifico bancario al seguente **IBAN: IT 20Y03244 5416 00000000 36873** previa trasmissione di apposita tabella riparto spese.

5) Il rimborso delle spese non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del subcomodatario, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alla scadenza semestrale pattuita, costituirà automaticamente il Dott. Fabio Somenzi in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'ASST a chiedere la risoluzione di diritto del contratto di subcomodato.

6) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno così ripartite:

- **Utenza elettrica:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Fabio Somenzi le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Riscaldamento:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Fabio Somenzi le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Pulizie e sanificazione dei locali di pertinenza:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Fabio Somenzi le somme in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno per **2 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri di pertinenza = costo mensile.**

A decorrere dall'1.1.2016 le parti concordano una somma semestrale a titolo di acconto che verrà regolarmente fatturata. La somma a consuntivo verrà addebitata dopo la chiusura dell'esercizio.

Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel riparto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da considerare quale allegato al presente contratto.

Tutte le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile sono a carico del proprietario comune di Cedegolo.

7) Il Dott. Fabio Somenzi dichiara che la cosa subcomodata si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La subcomodante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa subcomodata ed anche per il mancato uso contrattuale.

8) Resta convenuto che il Dott. Fabio Somenzi, a sua cura e spese e previa comunicazione all'ASST, potrà eseguire nell'immobile subcomodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.

Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal subcomodatario o da chi per esso, resteranno alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile subcomodato a beneficio della subcomodante, senza che il subcomodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa subcomodata.

9) L'ASST della Valcamonica ha il diritto in qualsiasi momento, di

ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. Eventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari di svolgimento dell'attività sanitaria.

10) Il Dott. Fabio Somenzi esonera espressamente la subcomodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della subcomodante.

11) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del subcomodatario, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questo perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che esso potrà avere nei confronti dell'ASST in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della subcomodante al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale del subcomodatario.

Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale.

12) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali.

13) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del subcomodato stesso (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il subcomodatario elegge domicilio presso la sua residenza corrente in Via Caravaggio,26 - 25047 Darfo B.T. (BS).

14) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

15) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

16) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Brescia.


17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a

quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile subcomodato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.


18) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, il subcomodatario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alla normativa medesima, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il subcomodatario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale in data **17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Fabio Somenzi)



La subcomodante
ASST della Valcamonica
Il Direttore Generale
(Dr Raffaello Stradoni)




Il Dott. Fabio Somenzi, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione, indennità giornaliera da ritardata restituzione); 4 (imputazione nei pagamenti); 5 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato rimborso spese); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 10 (obblighi ed esonero da responsabilità della subcomodante); 11 (penale ed interessi di mora).

Letto, confermato e sottoscritto su **5** pagine in duplice originale in data **17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Fabio Somenzi)



CONTRATTO DI SUB-COMODATO AD USO DIVERSO

Il **Dr Raffaello Stradoni**, nato a Verona il 10.7.1955, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'A.S.S.T. della Valcamonica in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale n. STR RFL 55L10 L781K - e-mail: direzione.generale@asst-valcamonica.it, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST della Valcamonica - C.F. e Partita Iva n.0377 5830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, in prosieguo denominata "sub-comodante"

e

Il **Dott. Giuseppe Marchese**, nato a Catania (CT) l'8.1.1972, Codice Fiscale n.MRC GPP 72A08 C351N, e-mail: giuseppe.marchese@crs.lombardia.it, che qui interviene ed agisce in nome proprio, residente in Via Caravaggio,26 - 25047 Darfo B.T. (BS), in prosieguo denominato "sub-comodatario",

PREMESSO CHE:

- l'ASST della Valcamonica (subentrata all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino) dispone, giusto contratto in essere di comodato d'uso sottoscritto in data 21.4.2016 con il Comune di Cedegolo, con scadenza in data 24.2.2016, a titolo di comodataria di alcuni locali di proprietà comunale, ivi collocati in Via Nazionale, 44.
 - L'ASST é autorizzata a sub-comodare parte dei medesimi per l'attivazione di studi medici da assegnare ai medici di medicina generale.
 - il sub-comodato é concesso per tutta la durata del contratto principale di comodato stipulato tra ASST della Valcamonica e il Comune di Cedegolo.
- Tutto ciò premesso e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Dott. Giuseppe Marchese dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è di proprietà esclusiva del Comune di Cedegolo ed è stato attribuito in comodato gratuito all'ASST della Valcamonica dal comune in virtù del contratto su menzionato, che è allegato in copia al presente atto.
- 2) L'ASST della Valcamonica concede in sub-comodato al Dott. Giuseppe Marchese i locali individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Nazionale 44 in Comune di Cedegolo (BS), adibito ad uso sanitario.

L'unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in Catasto al mapp. 47 fg. 2 – Comune di Cedegolo - Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.

3) il Dott. Giuseppe Marchese utilizzerà l'immobile oggetto del sub-comodato per la propria attività medica, consistente nel servizio di assistenza sanitaria in qualità di pediatra di libera scelta a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e **fino al 28.2.2019**.

Qualsiasi diversa utilizzazione non potrà essere autorizzata.

Alla scadenza del presente contratto i locali dovranno essere riconsegnati liberi e fruibili all'ASST della Valcamonica.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il sub comodatario dovrà pagare alla subcomodante **un'indennità per l'abusiva occupazione pari a € 2.000 (dicomi duemilaeuro)**, fatto salvo, comunque il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte subcomodante a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

4) Il rimborso annuo per la gestione dei locali assegnati al medico (energia elettrica - riscaldamento - manutenzione ascensore - servizio pulizie in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno per 5 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri = costo mensile) **sarà** da pagarsi a consuntivo con versamento a mezzo bonifico bancario al seguente **IBAN: IT 20Y03244 5416 00000000 36873** previa trasmissione di apposita tabella riparto spese.

5) Il rimborso delle spese non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del sub comodatario, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alla scadenza semestrale pattuita, costituirà automaticamente il Dott. Giuseppe Marchese in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'ASST a chiedere la risoluzione di diritto del contratto di sub comodato.

6) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno così ripartite:

- **Utenza elettrica:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Giuseppe Marchese le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Riscaldamento:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Giuseppe Marchese le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Pulizie e sanificazione dei locali di pertinenza:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Giuseppe Marchese le somme in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno **per 3 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri di pertinenza = costo mensile.**

A decorrere **dall'1.1.2016** le parti concordano una somma semestrale a titolo di acconto che verrà regolarmente fatturata. La somma a consuntivo verrà addebitata dopo la chiusura dell'esercizio.

Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel riparto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da considerare quale allegato al presente contratto.

Tutte le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile sono a carico del proprietario comune di Cedegolo.

7) Il Dott. Giuseppe Marchese dichiara che la cosa subcomodata si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La subcomodante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa subcomodata ed anche per il mancato uso contrattuale.

8) Resta convenuto che il Dott. Giuseppe Marchese, a sua cura e spese e previa comunicazione all'ASST, potrà eseguire nell'immobile subcomodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.

Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal subcomodatario o da chi per esso, resteranno alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile subcomodato a beneficio della subcomodante, senza che il subcomodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa subcomodata.

9) L'ASST della Valcamonica ha il diritto in qualsiasi momento, di

ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. Eventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari di svolgimento dell'attività sanitaria.

10) Il Dott. Giuseppe Marchese esonera espressamente la subcomodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della subcomodante.

11) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del sub comodatario, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questo perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che esso potrà avere nei confronti dell'ASST in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della subcomodante al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale del sub comodatario.

Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale.

12) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali.

13) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del sub comodato stesso (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il sub comodatario elegge domicilio presso la sua residenza corrente in Via Caravaggio,26 - 25047 Darfo B.T. (BS).

14) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

15) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

16) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Brescia.

17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a

quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile sub comodato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

18) La subcomodante assicura che l'immobile è certificato e risulta conforme alle norme di legge circa l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento.



19) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e smi, il sub comodatario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alla normativa medesima, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il sub comodatario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale in data 17.10.2016.

Il Subcomodatarario

La subcomodante
ASST della Valcamonica
Il Direttore Generale
(Dr Raffaello Stradoni)


(Dott. Giuseppe Marchese)



Il Dott. Giuseppe Marchese, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione, indennità giornaliera da ritardata restituzione); 4 (imputazione nei pagamenti); 5 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato rimborso spese); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 10 (obblighi ed esonero da responsabilità della subcomodante); 11 (penale ed interessi di mora). Letto, confermato e sottoscritto su 5 pagine in duplice originale in data **17.10.2016**.

Il Subcomodatarario

(Dott. Giuseppe Marchese)



CONTRATTO DI SUB-COMODATO AD USO DIVERSO

Il Dr Raffaello Stradoni, nato a Verona il 10.7.1955, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'A.S.S.T. della Valcamonica in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale n. STR RFL 55L10 L781K – e-mail: direzione.generale@asst-valcamonica.it , che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST della Valcamonica - C.F. e Partita Iva n.0377 5830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, in prosieguo denominata "sub-comodante"

e

Il Dott. Girolamo Tempini, nato a Breno (BS) il 7.7.1947, Codice Fiscale n.TMP GLM 47L07 B149K, e-mail: girolamo.tempini@crs.lombardia.it, che qui interviene ed agisce in nome proprio, residente in Via I° Maggio, 7 - 25050 Sellero (BS), in prosieguo denominato "sub-comodatario",

PREMESSO CHE:

- l'ASST della Valcamonica (subentrata all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino) dispone, giusto contratto in essere di comodato d'uso sottoscritto in data 21.4.2016 con il Comune di Cedegolo, con scadenza in data 24.2.2016, a titolo di comodataria di alcuni locali di proprietà comunale, ivi collocati in Via Nazionale, 44.
 - L'ASST é autorizzata a sub-comodare parte dei medesimi per l'attivazione di studi medici da assegnare ai medici di medicina generale.
 - il sub-comodato é concesso per tutta la durata del contratto principale di comodato stipulato tra ASST della Valcamonica e il Comune di Cedegolo.
- Tutto ciò premesso e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Dott. Girolamo Tempini dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è di proprietà esclusiva del Comune di Cedegolo ed è stato attribuito in comodato gratuito all'ASST della Valcamonica dal comune in virtù del contratto su menzionato, che è allegato in copia al presente atto.
- 2) L'ASST della Valcamonica concede in sub-comodato al Dott. Girolamo Tempini i locali individuati nella planimetria allegata situati nell'immobile di Via Nazionale 44 in Comune di Cedegolo (BS), adibito ad uso sanitario.

L'unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in Catasto al mapp. 47 fg. 2 – Comune di Cedegolo - Registro dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia.

3) il Dott. Girolamo Tempini utilizzerà l'immobile oggetto del sub-comodato per la propria attività medica, consistente nel servizio di assistenza sanitaria in qualità di medico di medicina generale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e **fino al 30.6.2017**.

Qualsiasi diversa utilizzazione non potrà essere autorizzata.

Alla scadenza del presente contratto i locali dovranno essere riconsegnati liberi e fruibili all'ASST della Valcamonica.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il sub-comodatario dovrà pagare alla subcomodante **un'indennità per l'abusiva occupazione pari a € 2.000 (diconsi duemilaeuro)**, fatto salvo, comunque il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte sublocomodante a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

4) Il rimborso annuo per la gestione dei locali assegnati al medico (energia elettrica - riscaldamento - manutenzione ascensore - servizio pulizie in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno per 5 giorni a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri = costo mensile) **sarà** da pagarsi a consuntivo con versamento a mezzo bonifico bancario al seguente **IBAN: IT 20Y03244 5416 00000000 36873** previa trasmissione di apposita tabella riparto spese.

5) Il rimborso delle spese non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del subcomodatario, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alla scadenza semestrale pattuita, costituirà automaticamente il Dott. Girolamo Tempini in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'ASST a chiedere la risoluzione di diritto del contratto di subcomodato.

6) Le parti convengono che le spese per la gestione dei locali saranno così ripartite:

- **Utenza elettrica:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Girolamo Tempini le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Riscaldamento:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Girolamo Tempini le somme sulla base del computo rendicontato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

- **Pulizie e sanificazione dei locali di pertinenza:** per i locali assegnati l'ASST addebiterà al Dott. Girolamo Tempini le somme in base alla frequenza medio rischio area gialla pari a una volta al giorno **per 1 giorno a settimana = costo al metro quadro x numero dei metri quadri di pertinenza = costo mensile.**

A decorrere dall'1.1.2016 le parti concordano una somma semestrale a titolo di acconto che verrà regolarmente fatturata. La somma a consuntivo verrà addebitata dopo la chiusura dell'esercizio.

Ogni futuro diverso accordo che dovesse apportare modificazioni nel riparto delle spese dovrà risultare da atto datato e sottoscritto dalle parti da considerare quale allegato al presente contratto.

Tutte le spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile sono a carico del proprietario comune di Cedegolo.

7) Il Dott. Girolamo Tempini dichiara che la cosa subcomodata si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La subcomodante resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa subcomodata ed anche per il mancato uso contrattuale.

8) Resta convenuto che il Dott. Girolamo Tempini, a sua cura e spese e previa comunicazione all'ASST, potrà eseguire nell'immobile subcomodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito.

Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal subcomodatario o da chi per esso, resteranno alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile subcomodato a beneficio della subcomodante, senza che il subcomodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa subcomodata.

9) L'ASST della Valcamonica ha il diritto in qualsiasi momento, di

ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. Eventuali ispezioni dovranno comunque tenere in considerazione gli orari di svolgimento dell'attività sanitaria.

10) Il Dott. Girolamo Tempini esonera espressamente la subcomodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della subcomodante.

11) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa del subcomodatario, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questo perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che esso potrà avere nei confronti dell'ASST in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della subcomodante al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale del subcomodatario.

Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale.

12) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali.

13) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del subcomodato stesso (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il subcomodatario elegge domicilio presso la sua residenza corrente in Via Caravaggio,26 - 25047 Darfo B.T. (BS).

14) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

15) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

16) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Brescia.

17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a


quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile subcomodato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

18) Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, il subcomodatario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui alla normativa medesima, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il subcomodatario conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale **in data 17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Girolamo Tempini)



La subcomodante
ASST della Valcamonica
Il Direttore Generale
(Dr Raffaello Stradoni)




Il Dott. Girolamo Tempini, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione, indennità giornaliera da ritardata restituzione); 4 (imputazione nei pagamenti); 5 (clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato rimborso spese); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 10 (obblighi ed esonero da responsabilità della subcomodante); 11 (penale ed interessi di mora).

Letto, confermato e sottoscritto su **5** pagine in duplice originale in data **17.10.2016.**

Il Subcomodatario

(Dott. Girolamo Tempini)




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica
Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal **24 NOV. 2016**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(*Germana Torri*)



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da
N. **23** (*ventitre*) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, **24 NOV. 2016**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(*Germana Torri*)

